

Le percentuale di danno biologico, individuata dal c.t.u. nel 14 %, non risulta essere stata specificamente contestata dalle parti.

In accoglimento del ricorso, 1. va dichiarato accertato il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale dedotta in giudizio; 2. va conseguentemente dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione alla propria integrità psico fisica correlato al danno biologico nella misura del 14 %, ai sensi del D.lvo n. 38 / 00 e ss. mod.; 3. conseguentemente va dichiarato l'obbligo dell'INAIL di erogare le prestazioni richieste in sede amministrativa e l'Istituto convenuto va condannato al pagamento di tali prestazioni in favore del ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione della integrità psicofisica nella misura del 14 %, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Belluno in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese,

1. In accoglimento del ricorso, a. dichiara accertato il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale dedotta in giudizio; 2. conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione alla propria integrità psico fisica correlato al danno biologico nella misura del 14 %, ai sensi del D.lvo n. 38 / 00 e ss. mod.; 3. conseguentemente dichiara l'obbligo dell'INAIL di erogare le


*Anna Bellu*

prestazioni richieste in sede amministrativa e condanna l'Istituto convenuto al pagamento di tali prestazioni in favore del ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione della integrità psicofisica nella misura del 14 %, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;


2. condanna l' Istituto resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.800,00 oltre IVA e CPA.; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Istituto resistente.

Belluno, 14.6.13.

Il Giudice



Funzionario Giudiziario  
Antonio Cuscire



Depositato nella cancelleria del Tribunale

di Belluno li

14/06/2013

Il

Funzionario Giudiziario  
Antonio Cuscire

